

**COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 12/05/2022

FATTO

Il ricorrente dichiara di intrattenere diversi rapporti con l'intermediario convenuto e che da una perizia fatta redigere da un consulente sono emerse "gravi e numerose condotte illegittime da parte dell'Istituto Bancario".

Chiede, pertanto, di accertare l'illegittimità delle condotte poste in essere dalla banca e di ottenere il rimborso "delle somme indebitamente richieste e percepite dallo stesso correntista, anche mediante un'operazione di compensazione, con l'eventuale saldo finale debitore del conto corrente".

Costitutosi, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in ragione della genericità e consulenzialità della domanda, non essendo possibile identificare con certezza né il petitum né la causa petendi.

Al riguardo, fa presente che il ricorrente non quantifica l'importo richiesto e fa riferimento nella perizia allegata a una numerazione di conto corrente (n. ***290-01) e a un mutuo ipotecario del 29/06/2018 non presenti nell'anagrafe della banca a nome del cliente. Saggiunge che il ricorso, così come il reclamo e la perizia allegata, non illustrano i conteggi



e i metodi che hanno portato a definire illegittime le condizioni applicate relativamente ai rapporti intestati al ricorrente.

Osserva, inoltre, che la contrattualistica versata in atti dal cliente risulta “illeggibile nella sua totalità” e che sono assenti gli allegati richiamati nel testo del ricorso.

Quanto al merito, fa presente che il ricorrente ha sottoscritto in data 06/08/2014 un contratto di conto corrente (n. ***286) e contratti di affidamento a valere sul medesimo.

Sulle contestazioni in materia di usura, rileva che i tassi debitori applicati al conto corrente si sono sempre mantenuti nei limiti contrattuali ed entro la “soglia” periodicamente fissata con decreto del MEF. Saggiunge che il ricorrente non ha fornito in perizia i criteri di calcolo adottati a fondamento delle proprie istanze.

Con riferimento all’anatocismo, fa presente di essersi attenuta a quanto previsto in contratto e di aver provveduto alla modifica dei criteri per la produzione degli interessi successivamente alla delibera CICR n. 343 del 03/08/2016.

Richiama, sul punto, l’orientamento della Corte di Appello di Torino (sentenza n. 509/2019) riguardo all’inapplicabilità del riformulato art. 120 TUB in assenza della delibera CICR.

Rammenta, inoltre, che sull’argomento parte ricorrente formula soltanto osservazioni teoriche ed astratte, senza produrre alcuna ipotesi di calcolo degli importi asseritamente addebitati in modo illegittimo.

In ogni caso, ove il Collegio ritenga di voler riconoscere una somma in favore del ricorrente, chiede di “considerare l’ipotesi prospettata dalla stessa di mettere la cifra a deconto del credito della banca nei confronti di controparte relativamente all’esposizione debitoria in essere a nome della ditta”.

Saggiunge di aver concluso con il ricorrente tre rapporti di mutuo chirografario, di cui due (nn. ***900 e ***306) in data 27/06/2018, ancora attivi, e uno (n. ***571) in data 21/07/2017, estinto. Saggiunge che i due contratti nn. ***900 e ***306 hanno beneficiato della moratoria ex art. 56 D.L. n. 18/20 e delle successive proroghe (Decreto Sostegni Bis).

Relativamente alle contestazioni mosse circa l’asserita usurarietà dei tassi applicati ai mutui, evidenzia che alla data di stipula è stato pattuito un interesse corrispettivo inferiore al tasso soglia di periodo e che anche il TAEG si pone al di sotto di tale soglia.

Ritiene, inoltre, fuorviante l’interpretazione della sentenza della Cassazione n. 350/13 fornita dal ricorrente – secondo cui ai fini della verifica dell’usurarietà occorrerebbe sommare “il tasso corrispettivo e quello moratorio – oltre che a volte anche il TAEG” - in quanto superata dalle pronunce delle corti di merito e del Collegio di Coordinamento (cita sul punto la decisione n. 1875/14).

Quanto alla asserita “inveridicità” del TAEG, eccepisce l’inapplicabilità al caso di specie dei rimedi di cui all’art. 125-bis TUB, in quanto i finanziamenti oggetto di ricorso sono stati erogati a favore di soggetto non consumatore, nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa.

Sull’anatocismo, rileva che gli interessi computati nella rata sono semplici e vengono calcolati mese per mese sul solo capitale residuo del mutuo risultante dopo il pagamento della rata precedente.

Fa tuttavia presente che, in caso di inadempimento, gli interessi moratori vengono applicati all’intero debito inadempito, senza distinzione tra capitale e interessi, poiché “l’inadempimento della rata non può che trasformare le due obbligazioni, seppur originariamente distinguibili, in un unico debito” (richiama Cassazione, sent. n. 4451/86).

Cita, altresì, la decisione n. 1539/22 del Collegio di Roma secondo cui “il sistema di ammortamento c.d. alla francese non implica, di per sé, un meccanismo di illegittima capitalizzazione degli interessi”.



Ove il Collegio riconosca una somma in favore della ricorrente, chiede di “considerare l’ipotesi prospettata dalla stessa di mettere la cifra a deconto del credito della banca nei confronti di controparte relativamente all’esposizione debitoria in essere a nome della ditta”. Tanto premesso, chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, di rigettarlo.

In sede di repliche, il ricorrente precisa di aver allegato i documenti contrattuali “in un formato perfettamente leggibile, quantomeno negli elementi essenziali contestati”. Rileva, invece, che non risultano effettivamente allegati alle controdeduzioni né i contratti di conto corrente e di apertura di credito né quelli di mutuo chirografario.

Fa presente che nella perizia sono stati identificati i rapporti contestati e riportati gli elementi essenziali dei contratti. In particolare, quanto al contratto di conto corrente, rileva che per un mero errore di battitura è stato riportato a pagina 4 il numero “***290-01”, in luogo del numero “***286”. Evidenzia che i contratti di mutuo sono stati invece identificati con la data di sottoscrizione e l’importo del capitale mutuato. Osserva, in ogni caso, che l’indicazione dei singoli contratti è sempre seguita dal riferimento ai relativi allegati.

Rileva di aver fornito - a riprova della usurarietà delle pattuizioni - la “descrizione della sintassi della formula utilizzata e la dimostrazione empirica della medesima”.

In particolare, osserva che per il contratto di conto corrente del 06/08/2014 e per i contratti di apertura di credito del 06/08/2014, 05/10/2015 e 19/04/2016 sono stati rilevati dei costi complessivi (rispettivamente 16,959%, 16,959%, 17,482% e 18,376%), superiori alle soglie usura vigenti alla data di sottoscrizione (rispettivamente 16,750%, 16,750%, 16,100% e 15,7625%).

Fa presente che i risultati ottenuti sono frutto dello sviluppo di formule matematiche, mentre l’intermediario si è limitato a “mere asserzioni di rito”.

Precisa che - a differenza di quanto sostenuto dalla banca - l’usura ha formato oggetto di contestazione solo per i contratti di conto corrente e di apertura di credito e non anche per i contratti di mutuo.

Afferma, altresì, che nella verifica di usurarietà il perito non ha proceduto alla sommatoria di interessi corrispettivi e moratori. Ritene, pertanto, inconferente la sent. n. 350/13 della Cassazione richiamata dall’intermediario.

Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, l’intermediario precisa che l’esposizione debitoria totale a nome della ditta ricorrente ammonta “a totali euro 81.125, oltre oneri, di cui gli utilizzi eccedenti i fidi accordati (rapporti di mutuo chirografario n. ***900 e n. ***306 e di conto corrente n. ***286) corrispondono ad euro 21.529, oltre oneri”.

Dichiara di produrre copia dei contratti di conto corrente (n. ***286), di apertura di credito e di mutuo chirografario (nn. ***900, ***306 e ***571), già allegati alle controdeduzioni.

Quanto all’usura, eccepisce che nella relazione tecnica prodotta dalla ricorrente sono state incluse erroneamente nel calcolo “generiche spese ed oneri, peraltro riportati quale somma complessiva”, non meglio identificati nella loro natura e di cui non è stata documentata l’avvenuta contabilizzazione. Saggiunge che il ricorrente non ha riportato la formula utilizzata per verificare il rispetto del tasso soglia, “che evidentemente discosta dalla formula raccomandata dall’Organo di Vigilanza”.

Ad ogni buon conto, precisa di aver applicato per tutti i rapporti i tassi di interesse concordati contrattualmente, che si sono mantenuti sempre all’interno dei valori soglia.

Insiste pertanto nelle richieste formulate in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

Con il presente ricorso il ricorrente muove diverse doglianze in relazione ai rapporti contrattuali intrattenuti con la resistente dalla sua ditta individuale.

Preliminarmente, mette conto esaminare l'eccezione di genericità e consulenzialità della domanda formulata dall'intermediario, il quale dichiara che non sia possibile identificare con certezza né il petitum né la causa petendi. Saggiunge che la documentazione contrattuale prodotta dal ricorrente risulta di difficile lettura.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento.

Il contenuto del reclamo e del ricorso, nonché la documentazione allegata dalla ricorrente sono sufficienti a identificare con chiarezza sia la causa petendi sia il petitum della controversia, che del resto l'intermediario nelle sue difese dimostra di aver ben compreso. Sul punto, il Collegio richiama, in senso adesivo, i principi espressi in precedenti decisioni di questo Arbitro (v., da ultimo, la pronuncia del Collegio di Roma n. 16430/21), in virtù dei quali la domanda della ricorrente è ammissibile nei limiti in cui sia richiesto al Collegio non il conteggio delle voci di costo contestate, ma l'accertamento, alla luce della documentazione presentata dalle parti - che non deve essere necessariamente di natura tecnica - della correttezza sia delle norme applicate dall'intermediario, sia del comportamento negoziale da esso tenuto nell'ambito del rapporto contestato.

Nel caso di specie, i requisiti della domanda sopra sintetizzata devono ritenersi sussistenti, del tutto irrilevanti risultando talune imprecisioni, circa la corretta individuazione dei rapporti controversi. D'altronde, l'intermediario ha versato in atti la documentazione contrattuale relativa ai rapporti oggetto di perizia, controdeducendo nel merito delle singole contestazioni formulate dal consulente tecnico.

Ciò premesso, nel merito, il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, limitatamente alle doglianze aventi ad oggetto l'applicazione degli interessi anatocistici nel contratto di conto corrente e nelle aperture di credito ad esso collegate.

In merito al contratto di conto corrente n. ***286 e alle aperture di credito sullo stesso regulate, parte ricorrente, rinviando alla perizia, rileva le seguenti "irregolarità":

"1. Indeterminatezza delle condizioni economiche pattuite nel contratto di conto corrente ed in quello di apertura di credito;

2. Trasparenza delle operazioni bancarie, variazioni unilaterali peggiorative;

3. Illegittimità della applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto post 2014;

4. Addebito di oneri usurari;

5. Pattuizione di interessi usurari ex L. 108/96 sul contratto di apercredito del 06/07/2010".

- Quanto alla questione di cui al punto n. 1, in perizia viene rilevato che "[t]utti i ridetti documenti, ad eccezione di quello del 05.10.2015 risultano privi dell'indicazione dell'ISC o TAEG, con la conseguente indeterminatezza del costo complessivo e la nullità dell'intero negozio contrattuale". Nella perizia si richiama, sul punto, l'art. 9 della delibera CICR del 04/03/2003 e si chiede "che il rapporto sia ricalcolato senza alcuna interesse o, al più, al saggio ed alle condizioni ex art. 117 tub".

Tanto premesso, il Collegio rileva che, dalla documentazione presente in atti, nel conto corrente di corrispondenza (n. ***286) effettivamente non si rinviene la presenza dell'ISC/TAEG. Sennonché, ai sensi delle Disposizioni di Trasparenza - nella versione vigente alla data di stipula del contratto (06/08/2014) - il foglio informativo e il documento di sintesi avrebbero dovuto riportare un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) per i "conti correnti destinati ai consumatori". Il contratto di cui si discute, per contro, è stipulato a nome della ditta del ricorrente e non è, pertanto, soggetto alla disciplina sopra richiamata.



Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'omessa indicazione del costo totale del finanziamento non comporta, dunque, la nullità del contratto di conto corrente, non trovando applicazione l'art.117 TUB, in quanto riferito ai tassi ed ai costi "propriamente detti", tra i quali non può includersi l'ISC/TAEG. Quanto alle aperture di credito regolate sul conto si fa presente che, a differenza di quanto sostenuto dal perito, nella relativa documentazione contrattuale è riportato il TAEG.

Per questo motivo il Collegio ritiene che la domanda non possa essere accolta.

Quanto alla questione di cui al punto 2, il ricorrente si limita a evidenziare come "il conto corrente in questione debba essere depurato da tutte le variazioni delle condizioni che siano state peggiorative per la società correntista". Non specifica, tuttavia, le variazioni unilaterali contestate e per tale motivo il Collegio ritiene la richiesta assolutamente generica e la domanda inammissibile.

Quanto alla questione di cui al punto 3, nella perizia si evidenzia che l'intermediario avrebbe applicato l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi al contratto di conto corrente e alle aperture di credito sullo stesso regolate. Sebbene nella perizia non vengano menzionati i trimestri interessati dall'applicazione di interessi anatocistici, l'intermediario resistente ha versato in atti gli estratti conto scalari relativi agli anni 2014-2021.

Con riferimento alla domanda di accertamento dell'anatocismo, deve rilevarsi che sia il contratto di conto corrente che le aperture di credito ad esso accedenti sono stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della legge di stabilità del 2014, che, come è noto, ha introdotto il divieto assoluto di anatocismo.

Tanto premesso, il Collegio osserva che dagli estratti conto allegati risulta che l'intermediario ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito nel periodo intercorrente tra la stipula del contratto (6/08/2014) e il 30/09/2016. Su questa base, può affermarsi che l'intermediario aveva conformato le condizioni del contratto all'art. 120 TUB pro tempore vigente, essendo la clausola e la conseguente prassi di liquidazione trimestrale conformi alla disciplina di cui alla delibera CICR del 9/2/2000, vigente almeno fino al 1° gennaio 2014; e merita, in proposito, di essere rammentato l'indirizzo dell'Arbitro per cui si è ritenuto che, a far data dall'entrata in vigore della suddetta delibera, non potesse configurarsi come illegittima la capitalizzazione in c/c quando fosse prevista e applicata con pari periodicità nella liquidazione di interessi attivi e passivi.

A far data dal 1° gennaio 2014, è entrata in vigore una nuova formulazione dell'art. 120, co. 2, del TUB, secondo cui: "...2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.... La disposizione è stata interpretata dal Collegio di Coordinamento ABF quale divieto di anatocismo con effetto immediato, dunque anche in mancanza della disciplina attuativa del CICR (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7854/2015). A tale interpretazione, anche i Collegi territoriali, anche successivamente alla modifica dell'art. 120 del TUB introdotta dalla legge n. 49/2016, si sono uniformati, concludendo costantemente per la illegittimità dell'addebito di interessi anatocistici successivamente al 1° gennaio 2014 per illiceità sopravvenuta della relativa clausola contrattuale (v. Collegio di Bologna, decisione n. 3041/2018; Collegio di Napoli, decisione n. 3090/2017).

Nel caso di specie, è lo stesso intermediario a riferire di essersi adeguato alle nuove modalità di calcolo degli interessi solo a far data dal 1° ottobre 2016, una volta emanata la normativa secondaria, ma così facendo, ha applicato interessi anatocistici per il periodo compreso tra il terzo trimestre 2014 al terzo trimestre 2016.



In linea con il richiamato orientamento il Collegio, accerta l'applicazione di interessi anatocistici indebiti per la sopravvenuta illiceità della relativa previsione contrattuale. L'intermediario dovrà procedere al ricalcolo degli interessi, per il periodo sopra indicato, senza applicazione di interessi anatocistici, e restituire al ricorrente gli importi percepiti in eccesso.

Con riferimento, invece, al periodo di vigenza della delibera CICR del 3/08/2016, conseguente alla ulteriore novella dell'art. 120 T.U.B., il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti risulta che l'intermediario si sia allineato alle modifiche normative introdotte dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 e attuate con delibera CICR n. 343/16. Quanto alla questione di cui al punto 4 (addebito di oneri usurari), il perito procede al calcolo del TAEG e lo confronta con il tasso soglia vigente al momento della stipula, dichiarando che "ai sensi dell'art. 1815 c.c., tutti gli interessi e gli altri oneri concorrenti al superamento della soglia usura dovranno essere restituiti al correntista, anche mediante compensazione con il saldo finale debitore del conto corrente".

In proposito il Collegio osserva che il parametro da confrontare per la verifica del rispetto delle soglie antiusura sia il TEG e non il TAEG, talché la censura di parte ricorrente non risulta fondata e la relativa domanda non può trovare accoglimento. Il perito del ricorrente, inoltre, ha utilizzato una formula diversa da quella riportata nelle Istruzioni della Banca d'Italia. Al riguardo, il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, dal quale questo collegio non intende discostarsi, ritiene, da un lato, che la valutazione sull'usura non possa essere condotta sulla base di metodologie di calcolo che utilizzano formule differenti da quella indicata nelle Istruzioni di Banca d'Italia (cfr. ex multis Collegio di Bari, decisione n. 13881/20) e, dall'altro lato, che nel caso in cui il ricorrente abbia utilizzato formule diverse da quelle riportate nelle Istruzioni, l'accertamento richiede un'attività consulenziale volta alla corretta determinazione dei tassi, preclusa in quanto tale all'Arbitro. (Cfr. Collegio di Bari, decisione n. 10618/19). La domanda, pertanto, non può essere accolta.

Quanto alla questione di cui al punto 5, il Collegio accerta che non esiste in atti alcun rapporto di apertura di credito stipulata in data 6/07/2010. La domanda, dunque, non merita accoglimento.

Con riferimento ai due contratti di mutuo chirografario del 27/06/2018 (nn. ***306 e ***900) dalla perizia versata in atti sono rilevate le seguenti "irregolarità":

1. Applicazione di interessi di mora in violazione dell'art. 1283 C.c. e della Delibera CICR del 09/02/2000;
2. Nullità del sistema di ammortamento per violazione ex art. 1283 C.c.;
3. Nullità del tasso corrispettivo per violazione ex L. 287/90;
4. Nullità del tasso corrispettivo ex Sent. Commissione Europea del 04.12.2013, caso AT.39914;
5. Indeterminatezza delle condizioni economiche – TAEG – ISC indicato difforme da quello effettivamente applicato".

In merito alla censura di cui al punto 1, parte ricorrente, rinviando alla perizia allegata, afferma che la banca avrebbe "provveduto al calcolo degli interessi di mora sull'intera rata, quindi anche su altri interessi (quelli corrispettivi), sebbene tale metodo non fosse stato oggetto di espressa pattuizione scritta", in violazione dell'art. 3 della delibera CICR del 09/02/2000.

L'intermediario non nega tale circostanza, ritenendo corretto applicare gli interessi moratori all'intero debito inadempito, senza distinzione tra capitale e interessi. Tuttavia, dai rendiconti in atti non si rinviene l'applicazione di interessi di mora. Non essendoci evidenza degli addebiti, la domanda non può essere accolta.

Quanto alla censura di cui al punto 2, il ricorrente, richiamando le conclusioni della perizia acclusa al ricorso, ritiene che il piano di ammortamento alla francese adottato per i due



contratti di mutuo in esame sia idoneo a determinare un fenomeno anatocistico.

Orbene, la configurabilità dell'anatocismo nei finanziamenti con piano di ammortamento a rate costanti (c.d. alla francese) deve escludersi. Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento dell'Arbitro, osserva che detto piano di ammortamento, caratterizzato da rate di rimborso costanti in cui la quota capitale è crescente e viceversa quella degli interessi decresce, non dà luogo ad un effetto anatocistico perché la più lenta riduzione del debito residuo non è conseguenza della violazione dell'art. 1283 c.c. e della applicazione di interessi composti, ma della diversa costruzione della rata, con prioritaria imputazione dei pagamenti periodici agli interessi prima che al capitale, in applicazione peraltro di quanto dispone l'art. 1194 c.c. (in tal senso cfr. ex multis le decisioni ABF, Collegio di Napoli, nn. 9749/2018 e 4082/2016; Collegio di Bologna, n. 15544/2017; Collegio di Bologna, decisione n. 5867/2019 e, in giurisprudenza, Trib. Torino, 25 maggio 2017; Trib. Milano, 30 ottobre 2013; Trib. Padova, 23 febbraio 2009; Trib. Verona, 24 marzo 2015)".

Per le suesposte ragioni, la censura non merita accoglimento.

In merito alla censura di cui al punto 3, il ricorrente, richiamando la perizia in atti, sostiene che l'indicizzazione di entrambi i mutui al tasso Euribor a 3 mesi "contrasta espressamente con la Legge n. 287/1990 la quale vieta le intese tra imprese (anche bancarie) che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante". Parte ricorrente ritiene, più precisamente, che "L'Euribor quale "accordo" tra le imprese bancarie diretto a fissare direttamente o indirettamente il prezzo del proprio servizio è la principale condizione contrattuale dei mutui a tasso variabile e di altri prodotti offerti al pubblico dalle banche" e che "La nullità di un tale patto, "ad ogni effetto", conseguirebbe espressamente dall'applicazione della normativa antitrust (Legge 287/1990). Il prodotto a cui sia collegato non potrebbe quindi produrre nessun effetto tutelato dalla legge". Il ricorrente eccepisce la nullità per indeterminatezza del tasso contrattuale, poiché indicizzato a un benchmark calcolato sulla base di un "accordo" tra imprese bancarie.

La nullità della pattuizione del tasso di interesse di un contratto di mutuo determinato con riferimento al tasso Euribor, prospettata dal ricorrente, non è fondata, atteso che se è vero che l'ammontare dell'Euribor può essere influenzato dalle singole banche, ciò non basta per affermare l'illiceità del meccanismo: l'eccepita nullità richiede tuttavia l'esistenza di accordi tra le banche interessate diretti ad influenzare la determinazione dell'Euribor attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito: accordi dei quali non vi è prova"

Sulle questioni di cui ai punti 4 e 5 il Collegio rileva che nulla viene dedotto in perizia pertanto le domande sono inammissibili, in quanto consulenziali.

Alla luce di quanto sopra il Collegio accerta pertanto l'illegittimità degli interessi anatocistici applicati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 30 settembre 2016 e dispone che l'intermediario proceda al ricalcolo degli interessi, per il periodo sopra indicato, senza applicazione di interessi anatocistici, restituendo al ricorrente gli importi percepiti in eccesso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI